



**COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>CODICE ENTE<br/>10421</b> | <b>CODICE<br/>MATERIA</b> |
| <b>DELIBERAZIONE N. 19</b>   |                           |

## **ORIGINALE**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza**

**Adunanza di prima convocazione – Seduta ORDINARIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA RIFIUTI (TARI).**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20.30, in videoconferenza in modalità streaming, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 152/2020 del 05 maggio 2020 e successivo Decreto nr. 156/2020 in data 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento dei Consigli Comunali in modalità di videoconferenza, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

|                         | <b>Pres. Ass</b> |          |
|-------------------------|------------------|----------|
| ZUIN SIMONE             | Si               | No       |
| BALDO BRUNO             | Si               | No       |
| BOCCHIO SIMONE          | Si               | No       |
| TARMANINI SANDRA        | Si               | No       |
| BACCOLO MARCO           | Si               | No       |
| ZANE AUGUSTO            | Si               | No       |
| CORRENDO ETTORE ANTONIO | Si               | No       |
| MARGINI ELISA           | Si               | No       |
| RIZ ISABELLE            | Si               | No       |
| ZAMBARDA ELIA           | Si               | No       |
| SERAFINI LUCA           | Si               | No       |
| ROBUSTI SIMONA          | Si               | No       |
| BACCOLO AMADIO          | Si               | No       |
| <b>Totali</b>           | <b>13</b>        | <b>0</b> |

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29.07.2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

**Sono presenti in videoconferenza 13 Consiglieri comunali**

**Presidente del Consiglio:** Signori e Signore buonasera benvenuti al mio orologio sono le 20.37 seguiamo è con noi la dottoressa Cobelli che salutiamo signor segretario proseguiamo con l'appello

**Segretario:** Grazie Presidente

Zuin Simone, presente Baldo Bruno presente Bocchio Simone presente Tarmanini Sandra presente Baccolo Marco presente Zane Augusto presente Correndo Ettore Antonio presente Margini Elisa presente Riz Isabelle presente Zambarda Elia presente Serafini Luca presente Robusti Simona presente Amadio Baccolo presente

**Presidente:** quindi tutti presenti seduta valida iniziamo con il punto n. 1 dell'ordine del giorno "approvazione regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti TARI. Prego al relatore. Consigliere Serafini?"

**Consigliere Serafini:** volevo chiedere se si poteva fare una discussione unitaria dei primi due punti dato che trattano la stessa cosa senza fare due discussioni distinte ecco, chiedevo semplicemente per semplificare i lavori del consiglio

**Presidente** allora la proposta mi sembra ragionevole c'è qualcuno contrario a uniformare a esporre i due punti insieme a fare una discussione unica. Nessuno quindi procediamo espongo i due punti procederemo alla relazione del primo e del secondo di conseguenza e quindi si procederà alla discussione unitaria su proposta del consigliere Serafini. Punto numero uno consigliere Correndo

**Consigliere Correndo:** si

**Presidente del Consiglio:** aspetti un attimo facendoli tutti e due espongo i due punti e poi lei procederà punto numero uno quindi "Approvazione regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti TARI" punto numero due "Esame ed approvazione del piano economico finanziario 2021 e relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI". Prego consigliere Correndo a lei

**Consigliere Correndo:** Grazie Presidente Regolamento TARI l'applicazione del decreto legge 116/2020 in vigore dal 1° gennaio 2021 che attua le normative europee sull'economica circolare rischiava di scatenare una rivoluzione nell'applicazione della TARI da quest'anno con forti rincari per le famiglie e le utenze non domestiche dato che la nuova normativa elimina la possibilità per i comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali delle imprese e ciò ha comportato la nuova modifica del regolamento TARI nella parte in cui si discute... Questo regolamento è il risultato finale di un percorso fatto di innumerevoli videoconferenze tenute fin da dicembre 2020 sia con Garda Uno che con IFEL con la partecipazione di tutti i comuni soci che usufruiscono del servizio di gestione. In conclusione con l'invio a fine giugno della bozza generale definitiva che norma quanto di nuovo intervenuto con il succitato decreto legge. Per quanto riguarda il regolamento. Passo direttamente al secondo punto. Tariffe Tari 2021 e Pef. Qui è doveroso fare una breve premessa. L'anno scorso nel 2020 l'intervento dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha praticamente stravolto completamente il metodo tariffario tributi per la composizione del Pef. L'inserimento di tutti i nostri costi come richiestoci ha ovviamente comportato un iniziale incremento delle tariffe all'utenza solo parzialmente calmierato dagli sgravi covid del 25% concessi. l'aspettativa da loro anticipataci era che per almeno i due anni successivi non ci sarebbero stati aumenti molto significativi. Per il 2021 l'amministrazione ha richiesto al gestore un paio di servizi aggiuntivi; aumento contenitori sul lungo lago spiagge e cestini nei punti strategici su tutto il territorio con conseguente aumento di costo di circa 13.000 euro a fronte di ciò nel relativo PEF 2021 ricevuto dal gestore, invece riportava un aumento di circa 60.000,00 euro rispetto al 2020. Richiesti chiarimenti al gestore abbiamo ricevuto giustificazione conferma che tale ed esatto era il totale pianificato. Gli aumenti sono dovuti sia a fattori esogeni, come l'aumento dei costi tecnici, le minori entrate dovute alla chiusura di molte attività durante il lock down sia per l'implementazione di alcuni servizi e l'avvio della sperimentazione per la raccolta puntuale. Ciò avrebbe comportato il nuovo aumento delle tariffe pertanto l'amministrazione oltre ad attuare i costi a carico del comune con conseguente attività di recupero specifica, peraltro già iniziata; ha deciso di concedere delle agevolazioni attingendo al loro fondo abbattimento TARI 2021 dalla rimanenza fondo Decreto Legge 34/2020 decreto rilancio articolo 212 e dal residuo vincolato fondone COVID. Il tutto pari ad una riduzione del 30% per le utenze domestiche e del 62% per le utenze non domestiche sulla parte variabile delle tariffe. Tutte le utenze a

ruolo verranno debitamente informate ordinario di tali agevolazioni uniche per quest'anno 2021, che si sono potute concedere esclusivamente data la disponibilità dei fondi per tali sgravi governativi causa COVID 2019 E' tutto grazie per l'attenzione a voi la parola

Presidente del Consiglio: quindi procediamo alla discussione al dibattito, chi vuole commentare uno dei due punti o entrambi consigliere Robusti prego a lei la parola.... Il microfono

Consigliere Robusti: scusate buona sera volevo alcuni chiarimenti perché si è capito non benissimo cosa ha detto il consigliere Correndo quindi volevo alcuni chiarimenti. Riguardo ad una tipologia di raccolta e stiamo già facendo ed è incentivata, si tratta di cosa, è un servizio che noi stiamo già che l'amministrazione decide di mettere a servizio?

Consigliere Correndo: l'aumento dei contenitori? Il costo aggiuntivo?

Consigliere Robusti: no c'è stato, lei prima ha detto che avete aumentato i contenitori e poi avete anche aumentato i cestini sulle spiagge, questo è un discorso, poi successivamente ha detto che avete modificato un servizio già in essere o ampliato un servizio già in essere, io ho capito così posso aver capito male

Consigliere Correndo: allora il PEF riporta un 13.000 euro di servizi aggiuntivi che sono quelli relativi ai contenitori sul lungo lago che precedentemente venivano gestiti in parte da Garda Uno e in parte dalla Bessimo e non si sapeva di solito chi faceva cosa e poi un aumento di cestini normali sul territorio in punti strategici vedi centro piuttosto che siccome sono arrivate queste richieste quindi in tutto questi servizi aggiuntivi sono 13.000 euro Altri, no ad un certo punto io ho parlato

Consigliere Robusti: ho capito male

Consigliere Correndo: revisione costi a carico del comune con una serrata attività di recupero peraltro iniziata ma non è un aumento di costi è un recupero costi

Consigliere Robusti: Ok quindi la scelta è stata di andare ad incentivare praticamente l'area diciamo a lago con ulteriori cestini e prima veniva utilizzata con la tassa di soggiorno questa spesa ora invece viene inserita all'interno della TARI cioè praticamente prima la legge ci permette di dare un appalto ad una ditta esterna per fare la pulizia di tutte le aree demaniali, oggi si decide di inserirla all'interno della TARI questo è quello che lei mi ha detto?

Consigliere Correndo: ma diciamo che per quanto mi riguarda dai dati che ho, che mi sono stati passati precedentemente il servizio veniva suddiviso tra Bessimo e Garda Uno, cioè c'era un intervento di Garda Uno su determinati cestini ed un intervento di Bessimo su altri cestini, ciò comportava una criticità perché segnalazione dall'utenza dicevano che tocca a me tocca a te lo facevano in pochi. Sono stati aggiunti praticamente dei cestini che c'erano già, che non erano serviti per uniformare un servizio e poi, questo sul lungo lago; i cestini sul territorio sono un servizio aggiuntivo per le lamentele di chi

Consigliere Robusti: non entro nel merito sto solo chiedendo se effettivamente la scelta è stata quella di togliere un servizio che veniva pagato con la tassa di soggiorno ed andarlo ad inserirlo nella TARI, perché l'alternativa poteva anche essere andare a migliorare, perché nessuno dice che il servizio che c'era prima era un servizio perfetto, ma migliorare il servizio e lasciarlo perché la legge ce lo permette di andarlo ad imputare alla tassa di soggiorno ed evitare di mettere, perché sembrano pochi ma lei sa benissimo che i vari coefficienti lo 0,00000 sembra pochissimo detto così

Consigliere Correndo: ne abbiamo parlato sì

Consigliere Robusti: alla signora Maria che ci sta ascoltando purtroppo fatto dai tecnici lo 0,000% porta al cittadino anche 5 euro in più che sono comunque 5 euro in più ma anche 3 euro, ma anche alle attività perché lei prima dice il 65% della parte il 62% della parte non corrente va addebitato alle attività, diciamo così per capirci meglio, rispetto a prima che non ricordo quanto fosse magari la dottoressa Cobelli è più precisa su questi punti rispetto a me. Quindi diciamo che comunque i cittadini si San Felice per questa scelta avranno un aumento... che prima ribadisco era pagata con la tassa di soggiorno.

Consigliere Correndo: l'aumento nello specifico dei cestini sulle spiagge, decisamente qualunque aumento incide, però è limitato perché comunque sia precedentemente il 50% di quei cestini veniva svuotato da Garda Uno quindi c'è stata l'aggiunta. Le percentuali che citava però sono riduzioni, cioè una

riduzione del 30% per le utenze domestiche sulla parte variabile e una riduzione del 62% delle utenze non domestiche

Consigliere Robusti: noi avremo una riduzione perché ce l'ha detto lei prima perché usiamo una parte nel 2021 invece di utilizzarla. Mi preoccupa sulla parte che ci sarà nel 2022, però vediamo ci ritroveremo nel 2022 a discutere di questa cosa. Io volevo chiederle solo se sono stati incentivati degli altri servizi perché lei sa benissimo che la tariffa della TARI, chiamiamola così è suddivisa fra i servizi che abbiamo sul territorio e la parte che andiamo a portare all'isola ecologica. Volevo sapere se erano stati modificati alcuni servizi rispetto agli anni precedenti o se sono gli stessi servizi. Le faccio un esempio lo spazzamento meccanico della macchina piccola lo fa ancora uguale o avete cambiato delle zone, lo spazzamento della macchina meccanica esce ancora tutti i sabati e la Baia del Vento la fa 7 volte l'anno oppure l'avete modificato

Consigliere Correndo: no al momento il sistema non è stato modificato perché la richiesta è stata fatta precedentemente all'invio del PEF però onestamente i risultati economici che ci sono stati forniti erano tali che abbiamo dovuto soprassedere verificheremo con il proseguo del discorso perché ripeto c'è stato un tentativo di miglioramento con tempistiche e passaggi però onestamente siamo tornati a più miti consigli data la risposta di Garda Uno quindi

Consigliere Robusti: la ringrazio

Consigliere Correndo: a livello di gestione sono rimasti uguali per il momento a parte quei due interventi lì uno per uniformare qualcosa al di là di tutto con l'intervento dei due gestori non si riusciva a capire chi faceva cosa. Non c'era bisogno che mi chiamassero era evidente che uno dei due non si sapeva chi fosse non faceva quello che doveva. Mentre l'altra quindicina di cestini sono per richieste e segnalazioni dove sono più necessari

Consigliere Robusti: ma io sono d'accordissimo con quello che dice lei che purtroppo il servizio era ambiguo e spesso c'erano situazioni non chiare e sono consapevole e non per questo dico che non si potevano sistemare, ribadisco che la legge ci permette di fare una determinata cosa la scelta è stata quella di inserirla all'interno della TARI ma è lecita la scelta dell'Amministrazione ci mancherebbe

Presidente del Consiglio: Altre richieste di chiarimenti consigliere Serafini prego

Consigliere Serafini: si allora io vorrei iniziare un po' così semplicemente da alcuni aspetti procedurali e volevo chiedere in funzione dell'evoluzione dello stato pandemico se lei Presidente intende convocare quanto prima il prossimo consiglio comunale in presenza oppure continuiamo con questa modalità in video conferenza quindi volevo chiedere questo aspetto della modalità di convocazione del consiglio comunale grazie

Presidente del Consiglio: attiene poco all'ordine del giorno, però in realtà dipenderà dal Governo se perdurerà o si deciderà di lasciare lo stato di emergenza è possibile in pendenza delle situazioni e dell'andamento dei tassi di contagio e di ricovero se lo stato di emergenza perdurerà si dovrà ricorrere ancora con questo mezzo. Per contro in base alle condizioni valutate sul territorio e alle condizioni valutate dal governo valuteremo in base al prossimo consiglio non so quando sarà al momento non è programmato valuteremo se sarà il caso di garantire le condizioni di reciproca sicurezza e di accessibilità ad un eventuale convocazione in presenza. Comunque torniamo al punto dell'ordine del giorno. Avremo notizie entro breve perché normalmente lo stato di emergenza scade a fine luglio, vediamo anche le decisioni del governo in base a quello che sta succedendo fuori da qui. Interventi relativi al due ordini del giorno

Consigliere Serafini: grazie Presidente bene allora a parte che lo stato di emergenza è già stato prorogato al 31 dicembre quindi si tratta di mettere alla sua valutazione le modalità di convocazione del consiglio comunale. Per quanto riguarda il deposito degli atti ci permettiamo di segnalare dovrebbe avvenire con giorni interi e liberi e se guardiamo la convocazione di questo consiglio comunale la documentazione è stata messa a disposizione alle ore 12.30 del 26 luglio in teoria i tre giorni liberi non ci sarebbero perché non si conta il giorno del deposito della documentazione e non si conta neppure il giorno in cui si tiene la seduta. Detto questo andiamo nel merito della situazione per dire che chiaramente si tratta di un regolamento predisposto da un gestore del servizio Garda Uno appunto per tutti i comuni che aderiscono a Garda Uno quindi oggettivamente è un regolamento che è stato predisposto dal gestore e che il comune di San Felice ha naturalmente recepito. Io mi limito a fare alcune domande alcune considerazioni, la prima riguarda il servizio di raccolta domiciliare del vegetale. Questo servizio di cui personalmente ne fruisco è un bellissimo servizio, organizzato bene, ma mi chiedo qual è l'effettivo costo

del servizio perché ad esempio se il costo del servizio è 100 la contribuzione da parte dell'utenza che ne usufruisce direttamente copri l'intero costo del servizio o meno. Perché parlo contro il mio interesse trovo veramente ingiusto che un cittadino che abita all'ultimo piano di un condominio debba pagare assumersi la quota di compartecipazione del servizio di una persona come me che fortunatamente ha una casa singola con il giardino e con il verde. Quindi volevo chiedere se la contribuzione richiesta ai contribuenti per il servizio domiciliare vegetale copre l'intero servizio o meno oppure se non lo copre quale è la quota a carico degli altri utenti che non trovo corretto e bisognerebbe mettere rimedio a questa discrepanza per una questione di equità sociale e fiscale caricando a noi che praticamente ne beneficiamo il costo del servizio poi una volta ricevuta la risposta procedo con altre domande grazie

Presidente del Consiglio: Prego...il microfono consigliere

Consigliere Correndo: è una questione squisitamente tecnica quindi devo se non chiedere il sostegno della dottoressa Cobelli, avere la possibilità di verificare perché così sui due piedi onestamente lo ammetto non le so dare la risposta proprio sinceramente quindi devo verificare. Non è stato variato niente. Mi riuscite a sentire??

Presidente del Consiglio: purtroppo il suo microfono a volte da problemi

Consigliere Correndo: ho visto che ho la connessione instabile per questo ho fatto la domanda

Consigliere Serafini: no non si preoccupi quando avrà l'occasione magari nel prossimo consiglio comunale le chiedo cortesemente di verificare questa cosa, ripeto trovo veramente ingiusto che un cittadino che non ha il giardino e abita in un condominio, paghi attraverso la tariffa una quota di questo servizio che ne usufruiscono in poche persone che hanno la fortuna magari di avere un giardino come pertinenza della propria abitazione, ma questo per un ragionamento di equità e quindi le chiedo cortesemente se può curare questo aspetto

Consigliere Correndo: visto e considerato soprattutto che è uno dei fondamentali dell'ARERA chi inquina paga di più e quindi giustamente

Presidente del Consiglio: c'era il Segretario comunale che voleva intervenire su questo punto, ho visto una mano alzata.

Segretario: si solo per quanto attiene alla questione procedurale sollevata del consigliere Serafini. Perché l'articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale evidenzia come l'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi al comma 4 deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima fissata per la prima riunione considerando convenzionalmente non lavorativo il sabato. Al fine del computo dei tre giorni non viene considerato il giorno dell'avviso. L'articolo 29 invece recante il deposito degli atti al comma uno rileva che nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del consiglio se i documenti non siano stati depositati nell'ufficio segreteria comunale in libera visione ai consiglieri comunali entro il terzo giorno precedente della seduta. Quindi non specifica, parla di tre giorni antecedenti il giorno della seduta grazie presidente

Presidente del Consiglio: continuiamo con la discussione dell'ordine del giorno prego

Consigliere Serafini: si non per voler replicare vi leggo testualmente il parere del ministero degli interni parla della giurisprudenza amministrativa che si è formata al riguardo e afferma il parere del ministero dell'interno che potete leggere anche voi in analogia a quanto previsto dell'articolo 416 del codice di procedura civile i giorni devono considerarsi liberi ed interi vale a dire che non si possono contare né il giorno iniziale dies a quo né quello finale dies ad quem in tal senso vedi TAR Puglia ecc. ecc. e quindi quericirista spiegazione non la ritengo corretta dal punto di vista giuridico però in questa seduta non mi interessa, richiamavo l'attenzione del presidente semplicemente per i prossimi consigli comunali invitandolo a rispettare i tre giorni interi e liberi del deposito degli atti prima della seduta. Anche perché nessuno di noi fortunatamente è a spasso e quindi dovendo lavorare a volte serve anche il tempo per consultare la documentazione e formarsi un'opinione al riguardo ma questo semplicemente per poter esprimere un voto consapevole durante la seduta del consiglio comunale. Proseguendo invece sul tema del regolamento mi aggancio alla questione dell'economia circolare che è stata sollevata ed evidenziata dal consigliere Correndo e che disciplinata dall'articolo 30 del regolamento che stiamo esaminando. Sostanzialmente l'economia circolare ha questo significato cioè in sede di ingegnerizzazione dei prodotti le industrie devono fare in modo che alla fine del ciclo di vita di questi prodotti, gli stessi siano conferibili attraverso una raccolta differenziata in modo tale che non possono pesare sul carico di rifiuti che invece vengono raccolti in maniera indifferenziata. Questo da modo anche alle aziende di poter uscire dal

servizio pubblico e di utilizzare un percorso privato avvalendosi di aziende private per la raccolta dei rifiuti. Io vorrei sapere quali aziende all'interno del territorio comunale hanno richiesto di uscire dal circuito pubblico e utilizzare un partner privato per la raccolta dei propri rifiuti. Ho visto praticamente che nell'ambito di applicazione delle tariffe è previsto un fondo dedicato a questa modalità, correttamente che vale 23789,00 euro e chiedo quindi se di questi 23.789,00 euro se ne fanno carico le utenze domestiche oppure sono stati caricati sulle utenze non domestiche. Poi quando avrò questa risposta proseguo con altre domande, grazie

Consigliere Correndo: allora aziende che hanno fatto la richiesta nessuna, sono state le prime video conferenze allargate anche a determinati responsabili di attività produttive nostre con Garda Uno, sono state minacciate a dicembre, quando è esplosa la bomba del 116, però di fatto poi nessuno al momento ha fatto questa scelta

Presidente del Consiglio: Consigliere Correndo deve riprendere l'ultima frase, consigliere Correndo deve riprendere l'ultima frase perché non si sentiva più

Consigliere Correndo: ok quindi nessuna azienda ha fatto la richiesta per l'importo come gravato chiederei l'ausilio della dottoressa Cobelli

Cobelli Monica: confermo che nessuna richiesta è pervenuta, la scadenza per l'anno prossimo è stata fissata se non sbaglio al 30 di giugno ma sarà per il 2023

Consigliere Correndo: esatto

Cobelli Monica: quindi nessuna richiesta è pervenuta per il 2022. Abbiamo la previsione di questa operazione, ti ricordi Ettore è stata introdotta per garantire per quest'anno la stessa agevolazione dello scorso anno, ma è stata inserita soltanto per quest'anno lo stanziamento del fondo è di 25000 euro quindi alla fine dell'anno quando verrà quantificata l'agevolazione per il compostaggio che si aggira attorno ai 1200 euro la differenza in base alle fatture che forniranno entro il 31 gennaio le attività interessate che richiedono una complessa valutazione perché sono determinati rifiuti per i quali si dimostra il proprio riciclo, verranno poi trasformati in un punteggio a seconda delle attività che presenteranno le richieste, ma per quest'anno però

Consigliere Serafini: io non sono riuscito a capire

Presidente del Consiglio: Serafini aspetti mi è scomparso il consigliere Bocchio, consigliere Bocchio può riconnettersi e mi conferma che ha compreso l'intervento

Consigliere Bocchio: sì sì tutto apposto

Presidente del Consiglio: ok adesso chi mi è scomparso Ettore Correndo non è qua Serafini prego

Consigliere Serafini: grazie

Cobelli Monica: mi scusi Serafini il fondo di 25000 euro è stato complessivamente imputato nei costi generali del piano finanziario non mi risulta una distinzione di utenze, poi verificherò meglio e in risposta nel prossimo consiglio potremo essere più precisi mi risulta complessivamente imputato nella spesa complessiva senza distinzione tra domestiche e non domestiche però verificherò meglio e le farò sapere. Forse era questa la sua richiesta

Consigliere Serafini: sì nel senso che nella delibera che avete presentato ad un certo punto alla lettera C è prevista una riduzione per ricircolo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'articolo 30 del regolamento, che è quello che stiamo discutendo e parla di 23.789,74 quindi mi chiedo se non è stata presentata nessuna domanda a che pro innanzitutto è prevista questa riduzione, la riduzione naturalmente implica che il comune se ne faccia carico con le proprie risorse di bilancio oppure praticamente implica che sia ricaricato sulle tariffe degli utenti quindi la mia domanda è questo ricarico è stato messo sulle utenze domestiche e non domestiche e a questo punto alla luce delle spiegazioni che mi avete dato non riesco a capire perché sia stato previsto se nessuno ha presentato la domanda. Comunque invito il consigliere Correndo se in un prossimo consiglio comunale se magari ci fornisce le spiegazioni del caso. Detto questo sempre a proposito dell'economia circolare vorrei segnalare, come tra l'altro è stato segnalato dallo stesso revisore dei conti che il termine di presentazione della domanda a maggio di quest'anno è un dato incoerente perché essendo oggi il 29 luglio è un po' impossibile per le imprese poter rispettare una simile scadenza. L'altra domanda che volevo fare è la seguente: ho visto

che viene fatta una distinzione tra B&B tra quelli svolti in forma non imprenditoriale e quelli in forma imprenditoriale, perché i primi sono considerati utenze domestiche mentre i secondi utenze non domestiche. In realtà l'attività a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno è sempre la stessa alla fine della produzione dei rifiuti secondo il principio che citava prima il Consigliere Correndo chi inquina paga e quindi non riesco a capire questa differenziazione tra B&B esercitati in forma imprenditoriale e B&B esercitati non in forma imprenditoriale, grazie

Consigliere Correndo: diciamo che l'abbiamo discussa, aspetti un attimo che recupero, io vedo qua al punto 4 dove cita i B&B case appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale, ai sensi della Legge Regionale si considerano utenze domestiche, quindi voglio dire è citata una legge regionale Lombardia, non penso che si debba decidere andando contro una legge regionale ritengo, ammetto di non avere la materia sulle punta della ditta, però comunque sia ci tengo a sottolineare che questo regolamento per il discorso del 116 è stato oggetto di ripetuti incontri, videoconferenze con luminari di ogni tipo quindi è stato sviscerato in tutte le maniere quindi ora, leggendo da lì da profano dico abbiamo adottato e seguito ai sensi della legge regionale, non so cosa altro si potesse fare

Presidente del Consiglio: altri interventi?

Consigliere Serafini: si vorrei completare l'intervento se per cortesia. Se nel prossimo consiglio ci fornisce questi chiarimenti

Consigliere Correndo: le faremo avere la legge Regionale

Consigliere Serafini: no la Legge Regionale, ci sentiamo il prossimo consiglio comunale se ci fornisce queste specificazioni su questi tre punti. Detto questo a noi fa piacere che invece sia stato previsto l'abbattimento del 50% per le utenze o le attività che sono presenti nel centro storico. Ricordo che noi avevamo già proposto un regolamento per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale in base al decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 questa proposta l'abbiamo fatta il 12 settembre 2019, l'abbiamo discussi in consiglio comunale il 21 novembre 2019 e a questo punto visto che è stata respinta mi chiedo il motivo per cui è stata prevista questa proposta che dopo tantissimi mesi viene riproposta dalla maggioranza con la riduzione della TARI del 50% per le attività del centro storico. Quindi ci fa piacere che il nostro suggerimento formulato tantissimo tempo fa venga recepito seppur tardivamente e quindi noi condividiamo questa misura. L'Ultima domanda poi non disturbo oltre la richiesta inoltrata praticamente all'ARERA per chiedere una deroga al superamento del limite alla crescita annuale del costo dell'entrate del servizio che viene giustificata attraverso una relazione di Garda Uno attraverso i costi che riguardano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, quindi volevo chiedere al consigliere Correndo se ci poteva fornire spiegazioni al riguarda. Grazie

Consigliere Correndo: onestamente non ho capito la domanda se me la può ripetere, avete mandato..... mi sente??

Consigliere Serafini: scusi ecco allora tra la documentazione che è depositata agli atti, c'è una relazione che è intitolata superamento limite di cui all'articolo 43 limite alla crescita annuale delle entrate in cui viene esposta la necessità di una richiesta volta a derogare a questo limite. Questo significa che praticamente le entrate e quindi le tariffe a carico delle utenze domestiche e non domestiche vengono incrementate rispetto al target messo dall'ARERA. Quindi Garda Uno fornisce una relazione per spiegare questo motivo. Quindi le volevo chiedere la ragione di questa richiesta. Il secondo motivo e poi concludo che così lascio spazio ad altre persone noto che tutto questo sistema tariffario quest'anno si basa sul fatto che il comune giustamente si è fatto carico della situazione pandemica e praticamente attraverso le proprie risorse di bilancio ha assunto una quota degli oneri del costo del servizio. Mi chiedo cosa succederà l'anno prossimo se questa contribuzione comunale venga meno, grazie

Presidente del Consiglio: non vedo più consigliere Riz e assessore Margini, abbiate pazienza che vediamo se si riconnettono. Assessore Margini la eccola la vedo consigliere Riz? Attendiamo un attimo se si riconnette. Eccola consigliere Riz ci sente??

Consigliere Riz: si ho problemi di connessione mi devo spostare in altro posto

Presidente del Consiglio: prego consigliere Correndo

Consigliere Correndo: per la prima domanda visto e considerato che devo darle già altre risposte nel prossimo consiglio mi riservo di documentarmi anche per questa e provvederò a darle la risposta. Per la seconda domanda l'ho già sottolineato nella mia relazione che sono situazione straordinarie e uniche per

quest'anno ieri ho avuto un'altra riunione con Garda Uno per l'ARERA per il secondo periodo di regolamentazione basato su quattro anni e la conclusione in poche parole e l'ho fatto presente in maniera trasparente al signor Longhi di Garda Uno gli ho detto a me sembra che sia il gioco delle tre tavole mi dovremo stare a vedere però è evidente che quest'anno l'Amministrazione è stata quella di andare incontro a tutte le criticità che le utenze domestiche e non domestiche che quest'anno hanno dovuto sostenere quest'anno e l'anno. E' stata una scelta è evidente. Altri comuni hanno fatto l'anno scorso ben peggio di noi. L'anno prossimo vedremo come affrontarlo augurandoci che a livello economico

Presidente del Consiglio: ci sono richieste di ulteriori chiarimenti prima di passare al voto. Consigliere Serafini

Consigliere Serafini: l'unica cosa chiedo al consigliere Correndo di valutare il potenziamento dei cestini per la raccolta degli escrementi di animali perché io sono un assiduo frequentatore dei percorsi pedonali di San Felice con il mio cane e noto che molto spesso la gente magari mette le deiezioni nei sacchetti però poi lascia lungo il percorso perché mancano questi punti di raccolta, quindi chiedevo di valutare cortesemente se poteva essere elaborato un progetto di potenziamento perché davvero delle volte diventa più indecoroso, conviene quasi lasciarla lì piuttosto che raccoglierla in quel sistema, grazie

Consigliere Correndo: certo grazie assolutamente sì anche perché è un'incitazione a non raccoglierla provvederemo a farlo

Presidente del Consiglio: consigliere Correndo la sua connessione è pessima si sente molto male per cui si limiti alle risposte essenziali

Consigliere Correndo: ok provvederemo a farlo sicuramente

Consigliere Serafini: grazie

Presidente del Consiglio: Se non ci sono altre osservazioni o richieste particolari passiamo al voto separatamente per i due voti signor Sindaco

Sindaco: chiedo scusa signor Presidente, solo una cosa procedurale che legata al tema ricordando che il consiglio comunale di San Felice ha un regolamento e finché c'è questo regolamento noi ci si attiene a questo regolamento e se questo regolamento non dovesse andar bene attendiamo eventuali segnalazioni degli enti superiori per la modifica vorrei ricordare per chi non è avvezzo in queste sedi dei ruoli istituzionali che il ruolo dei consiglieri con incarico, degli assessori o del sindaco stesso sono ruoli di carattere politico e non tecnico ricordo perfettamente che lo ho avuto un grande insegnante Cristina Berlandi mi faceva notare proprio questo, che in un consiglio comunale si devono portare le questioni di carattere politico e non tecnico per le questioni tecniche ci sono tecnici comunali che possono rispondere in modo puntuale ed esaustivo per permettere ai consiglieri comunali di presentarsi in consiglio e sollevare questioni di carattere politico Ecco era solo per questo grazie presidente

Presidente del Consiglio: procediamo con il voto. Consigliere Robusti vuole dire qualcosa

Consigliere Robusti: mi permetto non so a cosa era riferito ma molto spesso visto che stiamo mettendo in internet il consiglio comunale tutti ci vedono tutti vogliono sapere penso che sia giusto che il cittadino capisca le cose e la differenza, sorrido perché il dottor Serafini prima diceva è il caso di far pagare all'utente che fa il verde il verde e adesso dice mettete più cestini perché io ho il cane. La cosa rimbalza perché allora chi non ha il cane deve pagare la tassa per chi ha il cane. Però tornando a quello che ha detto il sindaco spesso il cittadino deve sapere quali sono i servizi, e il consigliere e l'assessore non dico che deve sapere oggi ma è anche giusto che debba sapere quali sono i servizi e che un cittadino che gli fa una domanda gli si dica che sul territorio ci siano 227 cestini di cui la pulizia di questi cestini di costa... caro mio tu vai allo spino se la tua borsina te la porti a casa come facciamo tutti al posto di buttare la cacca del tuo cane nel cestino che a noi cittadini cosa x te la porti a casa nella tua pattumiera tu paghi per lo sporco che fai Mi permetta signor sindaco se sono uscita dalla linea è anche perché giusto spesso che la signora Maria che sta ascoltando la gente debba capire certe terminologie ed è giusto che se noi vogliamo fare in modo che la gente ci ascolti la gente debba capire quello che diciamo.

Sindaco: assolutamente il problema era che non erano di questo tenore le domande e avrete letto le direttive di ARERA vi rendete conto che anche i tecnici stessi hanno difficoltà ad interpretarle e dare le risposte tecniche quindi mi sembra quanto meno non voglio far polemiche pretesuoso e non mi riferivo alle sue domande consigliere fare delle domande estremamente tecniche quando queste domande si

potevano fare tranquillamente agli uffici che avrebbero avuto modo anche di documentarsi essere fatti ai tecnici perché anche la dottoressa Cobelli non è in grado perché la materia è estremamente complessa e ci si deve rivolgere a dei tecnici specializzati, ci sarebbe stata la possibilità di documentarsi e dare delle risposte e venire a sollevare delle obiezioni

Presidente del Consiglio: Passiamo al voto dopo tutte le precisazioni ascoltate con i debiti distinguo voteremo separatamente i due punti

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**TENUTO CONTO** del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

### VISTI:

- il vigente *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.09.2020;
- il vigente *"Regolamento Comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 10.03.2016;

**RICHIAMATO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

**RITENUTO** quindi di sostituire lo stesso integrandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa;

### CONSIDERATI

 altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### VISTI inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di

- gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;
- l'art. 2 comma 4 del Dlgs n. 99 del 30 giugno 2021 differisce al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti TARI;
  - l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;
  - l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

**DATO** inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 24.07.2021 ns. prot. n. 7600, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 (Allegato 2);

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti, espressi per appello nominale da 13 (tredici) Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti:

- favorevoli n. 11 (undici) (Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle) (Robusti Simona e Baccolo Amadio "San Felice, Portese, Cisano Civica Vivere")
- astenuti n. 2 (due) (Zambarda Elia e Serafini Luca Lista "San Felice del Benaco – Portese – Cisano per passione",

## **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", Allegato 1 e l'Allegato 2 "Nuclei di Antica formazione (NAF) da estratto planimetrico dello strumento urbanistico vigente";
- 2) di abrogare tutte le norme del "*Regolamento Comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" in contrasto con il presente regolamento;

- 3) di dare atto che il nuovo Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare mandato al responsabile dell'Area Contabile di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. 1) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che dà il seguente esito:

**UDITA** la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste;

con voti, espressi per appello nominale da 13 (tredici) Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti:

- favorevoli n. 9 (nove) (Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Zane Augusto, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle)
- astenuti n. 4 (quattro) (Zambarda Elia e Serafini Luca Lista "San Felice del Benaco – Portese – Cisano per passione", Robusti Simona e Baccolo Amadio "San Felice, Portese, Cisano Civica Vivere")

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

---

**Letto, approvato e sottoscritto,**

**Il Presidente  
ZANE AUGUSTO**

**Il Sindaco  
ZUIN SIMONE**



**Il Segretario comunale  
DOTT.SSA MARILENA PERO'**



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi **1. OTT. 2021** all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA MARILENA PERO'**



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Provincia di Brescia

Allegato A alla deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Martina Però

IL SINDACO  
(Simone Zuin)



**COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO**

**Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2021*

---

## Sommario

|                      |  |    |
|----------------------|--|----|
| ART. 1.              | OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....  | 3  |
| ART. 2.              | ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI .....  | 3  |
| ART. 3.              | SOGGETTO ATTIVO .....  | 3  |
| ART. 4.              | GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....                                      | 4  |
| ART. 5.              | RIFIUTI URBANI E SPECIALI .....  | 4  |
| ART. 6.              | NATURA E COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE ..... | 5  |
| ART. 7.              | SOSTANZE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....                               | 7  |
| ART. 8.              | QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO.....                          | 7  |
| ART. 9.              | DEFINIZIONI .....  | 8  |
| ART. 10.             | PRESUPPOSTO.....   | 8  |
| ART. 11.             | SOGGETTO PASSIVO .....   | 9  |
| ART. 12.             | ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI .....                               | 9  |
| ART. 13.             | ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....                                     | 10 |
| ART. 14.             | ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO .....  | 11 |
| ART. 15.             | SUPERFICIE IMPONIBILE .....  | 14 |
| ART. 16.             | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....  | 14 |
| ART. 17.             | PIANO FINANZIARIO.....   | 15 |
| ART. 18.             | DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....   | 15 |
| ART. 19.             | ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....   | 16 |
| ART. 20.             | PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI .....   | 16 |
| ART. 21.             | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....  | 17 |
| ART. 22.             | OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....   | 17 |
| ART. 23.             | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                       | 19 |
| ART. 24.             | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....                                 | 19 |
| ART. 25.             | SCUOLE STATALI .....   | 20 |
| ART. 26.             | TARI GIORNALIERA .....   | 21 |
| ART. 27.             | APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE .....                                       | 21 |
| ART. 28.             | RIDUZIONI CORRELATE ALLA SITUAZIONE DELL'UTENZA .....                            | 21 |
| ART. 29.             | RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....                 | 22 |
| ART. 30.             | RIDUZIONI PER RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI.....                     | 22 |
| ART. 31.             | RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO.....  | 24 |
| ART. 32.             | RIDUZIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO STORICO .....                               | 24 |
| ART. 33.             | ALTRE AGEVOLAZIONI.....  | 24 |
| ART. 34.             | FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI .....                             | 25 |
| ART. 35.             | VERSAMENTI .....   | 25 |
| ART. 36.             | OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....   | 26 |
| ART. 37.             | CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....   | 27 |
| ART. 38.             | POTERI DEL COMUNE.....   | 28 |
| ART. 39.             | ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE .....                                 | 29 |
| ART. 40.             | ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO .....                | 30 |
| ART. 41.             | SANZIONI.....  | 30 |
| ART. 42.             | INTERESSI.....   | 31 |
| ART. 43.             | RIMBORSI .....   | 31 |
| ART. 44.             | SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....   | 31 |
| ART. 45.             | RISCOSSIONE COATTIVA .....   | 31 |
| ART. 46.             | AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONTENZIOSO.....                          | 32 |
| ART. 47.             | COMUNICAZIONI AL COMUNE.....   | 32 |
| ART. 48.             | DISPOSIZIONI FINALI.....   | 33 |
| Allegati A e B ..... |  | 34 |

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## **Art. 3. Soggetto attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

4. È comunque vietata la doppia imposizione.

#### **Art. 4. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
  - a) secondo l'origine in:
    - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da "altre fonti" (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
    - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
  - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
    - i) rifiuti pericolosi;
    - ii) rifiuti non pericolosi.

#### **Art. 5. Rifiuti urbani e speciali**

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
  - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nel successivo articolo 6;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

**2. Sono rifiuti speciali:**

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

**Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche**

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

| <b>Frazione</b>      | <b>Descrizione</b>                               | <b>EER</b> |
|----------------------|--|------------|
| Rifiuti organici     | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense         | 200108     |
|                      | Rifiuti biodegradabili                           | 200201     |
|                      | Rifiuti dei mercati                              | 200302     |
| Carta e cartone      | Imballaggi in carta e cartone                    | 150101     |
|                      | Carta e cartone                                  | 200101     |
| Plastica             | Imballaggi in plastica                           | 150102     |
|                      | Plastica   | 200139     |
| Legno                | Imballaggi in legno                              | 150103     |
|                      | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 | 200138     |
| Metallo              | Imballaggi metallici                             | 150104     |
|                      | Metallo  | 200140     |
| Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi                   | 150105     |

| <b>Frazione</b>                       | <b>Descrizione</b>   | <b>EER</b> |
|---------------------------------------|--|------------|
| Multimateriale                        | Imballaggi in materiali misti  | 150106     |
| Vetro                                 | Imballaggi in vetro  | 150107     |
|                                       | Vetro  | 200102     |
| Tessile                               | Imballaggi in materia tessile  | 150109     |
|                                       | Abbigliamento  | 200110     |
|                                       | Prodotti tessili   | 200111     |
| Toner                                 | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031                           | 080318     |
| Ingombranti                           | Rifiuti ingombranti  | 200307     |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi) | 200128     |
| Detergenti                            | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129   | 200130     |
| Altri rifiuti                         | altri rifiuti non biodegradabili   | 200203     |
| Rifiuti urbani indifferenziati        | Rifiuti urbani indifferenziati   | 200301     |

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
  - d) la spazzatura;
  - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

#### **Art. 7. Sostanze non conferibili al pubblico servizio**

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art. 8. Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento**

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il parametro  $K_d$  applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

## **Art. 9. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili;
- e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
- g) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.

## **Art. 10. Presupposto**

- 1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Sono escluse da TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
  - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente

attitudine alla produzione di rifiuti, salvo per le utenze necessarie alla sicurezza dell'insediamento. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 11. Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del Codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Per gli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili, la tassa è dovuta dai relativi gestori o concessionari.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.

#### **Art. 12. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti

- assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
  - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
  - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
  - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 13. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 12.

#### **Art. 14. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
  - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del Codice civile:
    - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
    - ii) attività connesse, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette: alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
  - b) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
  - c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

- i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
  - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
  - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
  - iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
    - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
    - (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
    - (3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
    - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
  - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
4. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
  - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  - c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme speciali.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

| <b>Attività</b>   | <b>% di computo</b> |
|---|---------------------|
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                             | 10                  |
| Ipermercati di generi misti   | 10                  |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                      | 20                  |
| Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici) | 30                  |
| Attività industriali con capannoni di produzione  | 50                  |
| Attività artigianali di produzione beni specifici   | 50                  |
| Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche                         | 30                  |
| Lavaggi autoveicoli   | 10                  |
| Gommisti  | 10                  |

6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere gestiti a cura e spese del produttore.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
  - b) Allegare la planimetria dei locali al fine di valutare l'effettiva difficoltà nello stabilire le superfici da escludere dal prelievo;
  - c) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Art. 15. Superficie imponibile**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile, determinata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri o comunque dei confini, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

## **Art. 16. Copertura dei costi del servizio**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

#### **Art. 17. Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

#### **Art. 18. Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o da altre norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 19. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

#### **Art. 20. Periodi di applicazione della TARI**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o il subentro di altro utente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 21. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

#### **Art. 22. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno

sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza in base alla seguente tabella:

| <b>Superficie alloggio</b> | <b>componenti</b> |
|----------------------------|-------------------|
| Fino a 30 mq               | 1                 |
| da 31 mq a 50 mq           | 2                 |
| da 51 mq a 70 mq           | 3                 |
| da 71 mq a 90 mq           | 4                 |
| da 91 mq a 120 mq          | 5                 |
| oltre 120 mq               | 6                 |

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I *bed & breakfast* e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 27/2015, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito sono considerate utenze domestiche con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un'utenza domestica. I medesimi locali non condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di nuovo nucleo familiare, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo, previa presentazione di apposita richiesta di sgravio.

#### **Art. 23. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
5. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

#### **Art. 24. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT

riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 (art. 18 e ss.), le attività alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale (case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; villaggi turistici), nonché le case per ferie sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi. Le aree di sosta sono assimilate ai campeggi.
4. Agli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili si applica la tariffa prevista per i campeggi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti (**Allegato B**).
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (ad es. uffici, mense, magazzini, ecc.).
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 25. Scuole Statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

#### **Art. 26. TARI giornaliera**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
3. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
5. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

#### **Art. 27. Applicazione del tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

### **RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza**

1. All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

### **Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

### **Art. 30. Riduzioni per recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani**

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo di recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
  - a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno

recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. L'utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
7. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è  $Pr = Qr/Qt$ , dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con  $Qt = Kd \cdot Sr$  con:
  - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
  - Sr - superficie di riferimento.

8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
10. Per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1, comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, la riduzione della parte variabile è riconosciuta, senza necessità della previa comunicazione di cui all'art. 3, lett. A), in proporzione ai rifiuti urbani avviati esclusivamente al riciclaggio. Si applicano i commi 3, lett. B), 5,7,8 e 9 del presente articolo. L'entità globale delle riduzioni è determinata annualmente dal comune con apposito fondo denominato "Fondo per le agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche"; in caso di incapienza del fondo, l'importo riconosciuto a ciascun contribuente è proporzionalmente ridotto.

### **Art. 31. Riduzione per compostaggio**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
  - a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
  - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
  - c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
  - d) all'accettazione di eventuali visite di controllo da parte di incaricato del comune.
4. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni di legge.

### **Art. 32. Riduzione per le attività del centro storico**

1. Per le utenze non domestiche site nel centro storico - Nuclei di Antica formazione (NAF) risultanti dallo strumento urbanistico vigente del Comune di San Felice de Benaco, è prevista la riduzione del 50% della tariffa sia nella componente fissa che in quella variabile.

### **Art. 33. Altre agevolazioni**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può prevedere agevolazioni:
  - a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
  - b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale;

- c) a favore delle attività commerciali operanti in strade o piazze e da interessate da lavori pubblici che ne comportano la chiusura totale per un periodo superiore a 15 giorni, in proporzione alla durata della chiusura delle strade o delle piazze.
2. La deliberazione disciplina i presupposti e l'ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 34. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni**

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Art. 35. Versamenti**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 oppure tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI è dovuta nel numero di rate e alle scadenze deliberate annualmente con l'approvazione delle tariffe e del ruolo rifiuti.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è

previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

#### **Art. 36. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini TARI, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
3. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e va presentata entro il termine del secondo mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
4. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

### **Art. 37. Contenuto della dichiarazione**

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
  - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
  - d) I dati catastali degli immobili;
  - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
  - f) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - g) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
  - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
  - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 38. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80%

della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 39. Accertamento delle violazioni dichiarative**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per TARI, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARI di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno 1 anno, in particolare per l'assenza di

consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

#### **Art. 40. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento**

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 40.

#### **Art. 41. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell'1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata,

si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 42. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 43. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 41, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 44. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 12 € euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

#### **Art. 45. Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.

2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del Codice civile.

#### **Art. 46. Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica, se e in quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

#### **Art. 47. Comunicazioni al Comune**

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

#### **Art. 48. Disposizioni finali**

1. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

## **ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**Allegato B al Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI)**

**ELENCO DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON  
OMOGENEA CAPACITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI**

| Descrizione categorie   | codice |
|---|--------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 1      |
| Campeggi, distributori carburanti   | 2      |
| Stabilimenti balneari   | 3      |
| Esposizioni, autosaloni   | 4      |
| Alberghi con ristorante   | 5      |
| Alberghi senza ristorante   | 6      |
| Case di cura e riposo   | 7      |
| Uffici, agenzie, studi professionali  | 8      |
| Banche ed istituti di credito   | 9      |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli      | 10     |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 11     |
| Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 12     |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 13     |
| Attività industriali con capannoni di produzione  | 14     |
| Attività artigianali di produzione beni specifici   | 15     |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  | 16     |
| Bar, caffè, pasticceria   | 17     |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 18     |
| Plurilicenze alimentari e/o miste   | 19     |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   | 20     |
| Discoteche, night club  | 21     |

**Elenco attività in ordine alfabetico**

**CAT.**

|  |    |
|--|----|
| abbigliamento vendita al dettaglio           | 10 |
| agenzie                                      | 8  |
| agricoltori produzione                       | 15 |
| agriturismo con attività di somministrazione | 16 |

|   |    |
|---|----|
| albergo con ristorante                  | 5  |
| albergo senza ristorante                | 6  |
| ambulanti vendita generi alimentari     | 18 |
| ambulanti vendita generi non alimentari | 10 |
| ambulatori medici                       | 1  |
| antiquariato                            | 15 |
| <b>associazioni</b>                     | 1  |
| attività industriali con capannoni      | 14 |
| autofficina                             | 13 |
| autorimesse                             | 4  |
| autosaloni                              | 4  |
| banche                                  | 9  |
| bar                                     | 17 |
| barbiere                                | 12 |
| biblioteche                             | 1  |
| birrerie                                | 16 |
| bowling                                 | 2  |
| caffè                                   | 17 |
| calzature vendita al dettaglio          | 10 |
| campeggi                                | 2  |
| cantine sociali                         | 2  |
| carrozzerie                             | 13 |
| cartoleria                              | 10 |
| casa vacanza e simili                   | 6  |
| case di cura                            | 7  |
| case di riposo                          | 7  |
| caserme                                 | 1  |
| centro benessere                        | 12 |
| chiese                                  | 1  |
| cinema                                  | 1  |
| circoli ricreativi                      | 1  |
| cliniche                                | 7  |

|   |    |
|---|----|
| conventi  | 1  |
| depositi  | 4  |
| depositi agricoli   | 4  |
| discoteca   | 21 |
| distributori carburante                                       | 2  |
| edicole di giornali   | 11 |
| elettrauto  | 13 |
| elettricista solo esposizione e magazzino                     | 4  |
| elettricista laboratorio                                      | 12 |
| esposizioni   | 4  |
| estetista   | 12 |
| fabbro  | 12 |
| falegname   | 12 |
| farmacia  | 11 |
| ferramenta  | 10 |
| filatelia   | 10 |
| fiorista vendita  | 20 |
| gelaterie produzione  | 15 |
| gelaterie somministrazione                                    | 17 |
| gelaterie vendita   | 18 |
| gommista  | 13 |
| idraulico solo esposizione e magazzino                        | 4  |
| idraulico con laboratorio                                     | 12 |
| impianti sportivi   | 1  |
| Ipermercati di generi misti di superficie maggiore di 2000 mq | 19 |
| lavasccco   | 12 |
| libreria  | 10 |
| macello   | 14 |
| macelleria  | 18 |
| mense   | 16 |
| musei   | 1  |
| night club  | 21 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>oratori</b>                          | <b>1</b>  |
| <b>ortofrutta al dettaglio</b>          | <b>20</b> |
| <b>ospedali</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>osteria</b>                          | <b>16</b> |
| <b>palestra</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>parrucchiere</b>                     | <b>12</b> |
| <b>pasticcerie produzione</b>           | <b>15</b> |
| <b>pasticcerie somministrazione</b>     | <b>17</b> |
| <b>pasticcerie vendita</b>              | <b>18</b> |
| <b>pizza al taglio</b>                  | <b>15</b> |
| <b>pizzerie somministrazione</b>        | <b>16</b> |
| <b>plurilicenze</b>                     | <b>19</b> |
| <b>pub</b>                              | <b>17</b> |
| <b>ristorante</b>                       | <b>16</b> |
| <b>sala giochi</b>                      | <b>21</b> |
| <b>scuole private</b>                   | <b>1</b>  |
| <b>serre</b>                            | <b>15</b> |
| <b>stabilimento balneare</b>            | <b>3</b>  |
| <b>studi professionali</b>              | <b>8</b>  |
| <b>supermercato generi alimentari</b>   | <b>18</b> |
| <b>teatri</b>                           | <b>1</b>  |
| <b>trattoria</b>                        | <b>16</b> |
| <b>uffici</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>vendita all'ingrosso</b>             | <b>4</b>  |
| <b>vendita cappelli</b>                 | <b>10</b> |
| <b>vendita di beni durevoli</b>         | <b>10</b> |
| <b>vendita generi alimentari</b>        | <b>18</b> |
| <b>vendita generi vari al dettaglio</b> | <b>19</b> |
| <b>vendita mobili</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>vendita ombrelli</b>                 | <b>10</b> |
| <b>vendita tabacchi</b>                 | <b>11</b> |
| <b>vendita tappeti</b>                  | <b>4</b>  |

vendita tende e tessuti


10



**Nuclei di Antica formazione (NAF)**

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Matilena Però

A  
C





Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Martina Però

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Provincia di Brescia

Allegato C alla deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 84 del 13/07/2021

IL SINDACO  
(Simone Zini)

REVISORE UNICO  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS)  
Verbale n. 15 del 23/07/2021

**OGGETTO: Parere del Revisore sull'approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti Tari**

Il sottoscritto Dott. Maurizio Mantani Revisore Unico del Comune di San Felice del Benaco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/9/2020;

Ricevuta, a mezzo mail, in data 14, 22 e 23 luglio, la documentazione per verificare il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) compresa di allegati

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 13.07.2021
- Bozza Regolamento in fase di approvazione;
- Elaborato "Nuclei di antica formazione"

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto l'abrogazione dell'imposta unica comunale di cui all'art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

Visto il D. Lgs 116/2020, che nel recepire la Direttiva Rifiuti Europea n. 98/2008, ha modificato le norme relative ai rifiuti conferibili o meno al servizio pubblico, fornendo una definizione ed una classificazione uniforme, dei rifiuti, a livello europeo, eliminando tutti i riferimenti ai rifiuti speciali assimilati e di conseguenza a tutto ciò che era previsto come assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

Visto e dato atto che il proposto Regolamento per l'applicazione della disciplina della tassa sui rifiuti non contrasta con la normativa vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti Responsabili di settore;

**L'organo di revisione evidenzia e raccomanda**

- Si pone l'attenzione sui temi, su cui la normativa richiede di porre attenzione nella redazione di nuovi regolamenti tributari, cioè: il rispetto dei principi di semplificazione degli adempimenti tributari, del principio di adeguatezza e di trasparenza, che potrebbero, richiedere degli adeguamenti e cautele nell'applicazione del regolamento data la complessità della materia trattata;
- Al momento la raccolta dei rifiuti nel Comune di San Felice del Benaco non è eseguita direttamente dal Comune ma dalla società Garda Uno SpA;
- Causa Pandemia da Covid-19, e le relative difficoltà lavorative nei Comuni, dovute ai rallentamenti nell'attività lavorativa, alcuni adempimenti dei Comuni sono stati prorogati per cui possono nascere delle difficoltà di coordinamento tra leggi e regolamenti, ad esempio all'art. 30 comma 4 è inserita una scadenza al 31 maggio, sembra riferita al 2021 che sarebbe precedente all'approvazione del presente regolamento. Quindi in se potenzialmente fonte di contenzioso con i contribuenti;

E  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0007600/2021 del 24/07/2021  
Firmatario: MAURIZIO MANTANI

**esprime parere favorevole**

**Alla proposta di deliberazione riguardante il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti.**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Milano, 23 luglio 2021**

**L'organo di revisione economico-finanziaria**

**Dott. Maurizio Mantani**

**(Documento firmato digitalmente)**

|  |
|--|
| <b>E</b>   |
| COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO<br>Comune di San Felice del Benaco       |
| <b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>                             |
| Protocollo N.0007600/2021 del 24/07/2021<br>Firmatario: MAURIZIO MANTANI |



**CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29/09/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

**PARERI**

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione,  
 **esprime parere non favorevole** sulla proposta di deliberazione,



Il Responsabile dell'Area Contabile  
Cobelli Dott.ssa Monica

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

- esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,  
 **esprime parere NON favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,  
**attesta** che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,



Il Responsabile dell'Area Contabile  
Cobelli Dott.ssa Monica

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO**

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione,

Il Responsabile dell'Area Contabile  
Cobelli Dott.ssa Monica

